partecipazione ad uno studio associato nel quale operano altri professionisti che svolgono attività ricompresa nella causa di incompatibilità e della tenuta delle scritture contabili. Così si è sottolineato come due Tribunali Amministrativi Regionali (delle Marche e della Lombardia), seguiti dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - Sezione Pescara, avevano accolto domande di sospensiva della delibera di decadenza per la mancata concessione di un termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto far venir meno la situazione di incompatibilità, mentre il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, seguito, nell'anno 2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, aveva concesso la sospensiva, ritenendo che il Consiglio - avendo invitato con la delibera di decadenza il Presidente della Commissione di appartenenza del giudice tributario dichiarato decaduto ad escluderlo dalla composizione dei collegi giudicanti - aveva attribuito alla delibera di decadenza un'immediata efficacia, mentre, per l'art. 12 D.Lgs. n. 545/92, la decadenza deve essere dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze.

Con la stessa relazione, si è approfondita la questione della natura degli atti del Consiglio e del rapporto che sussiste tra la deliberazione consiliare ed il decreto presidenziale o ministeriale, che deve essere conforme alla deliberazione, e si è sostenuto che, nei casi di decadenza o di sanzione disciplinare, il decreto ministeriale dovrebbe contenere la data di decorrenza degli effetti che non potrebbe essere diversa da quella della delibera del Consiglio.

Si è sottolineato, altresì, l'inevitabilità di un intervento legislativo, ove la giurisprudenza amministrativa avesse confermato l'interpretazione che comporta l'illogica conseguenza di ritenere ancora investito della funzione dello ius dicere chi è stato già dichiarato decaduto, rimosso dall'incarico o, comunque, sanzionato disciplinarmente, in quanto la questione della decorrenza dell'efficacia assume rilevanza per tutte le sanzioni disciplinari.

Sebbene il Consiglio di Stato, investito dal Consiglio di Presidenza dell'appello avverso le ordinanze di sospensione, abbia accolto, con l'ordinanza n. 3768/2000, la tesi sostenuta, ritenendo che "la delibera di decadenza del giudice tributario, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ha carattere costitutivo", e confermando così l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale - richiamata con la precedente relazione - relativa ai provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura, si è avuta ancora qualche ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensiva.

Il Consiglio di Stato, con altre due ordinanze e con una sentenza ha risolto, nei sensi indicati dal Consiglio, anche la questione relativa alla necessità o meno di assegnazione di un temine all'interessato per far cessare la situazione di incompatibilità; alla rilevanza di un'esigua attività di consulenza; alla rilevanza della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e della tenuta delle scritture contabili.

Per quanto concerne la prima questione, il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4680 in data 20.09.2000, ha affermato "il ricorso non pare assistito da un fumus boni iuris sul punto dell'obbligo dell'assegnazione di un termine all'interessato per l'esercizio del diritto di opposizione tra le attività ritenute incompatibili"; in merito alla seconda, con ordinanza n. 5039 in data 6.10.2000, "L'esiguità dell'attività di consulenza tributaria, non implicando l'occasionalità della stessa, mina l'indipendenza e la terzietà del giudice tributario"; per quanto concerne la terza, con sentenza n. 1698 in data 7.02.2001, ha ritenuto che "Una situazione di incompatibilità non ricorrerebbe solo se la redazione della dichiarazione dei redditi e la tenuta di contabilità si sostanziassero solo nello svolgimento di attività talmente elementari, da non richiedere neppure il possesso della speciale competenza derivante dalla prescritta abilitazione".

Anche la questione della rilevanza, ai fini dell'incompatibilità in esame, dell'appartenenza ad uno studio associato, che era già stata condivisa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sentenza n. 212/2000 in data 11.11.1999, è stata ribadita dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - sentenza n. 1140/2000 in data 8.11.2000 "La compartecipazione ad uno studio associato che si occupa di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria è sufficiente a compromettere la garanzia dell'imparzialità del componente della Commissione tributaria".

Essendo stato quasi completato, come si è detto, l'esame dei procedimenti di accertamento dell'incompatibilità attivati dopo la modifica dell'art. 8 lett. i) D.Lgs. n. 545/92 introdotta dall'art. 31 della legge n. 449/1997 e pur risultando attivati, successivamente, alcuni accertamenti, che, però, rientrano nella fisiologica valutazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che i giudici sono tenuti annualmente a rendere o di segnalazioni di casi particolari, si può avviare una complessiva valutazione dell'incompatibilità in oggetto, anche indipendentemente dalla giurisprudenza amministrativa di cui sono state anche pubblicate alcune massime significative nel primo numero del Notiziario, al fine di rendere tutti i giudici tributari edotti delle attività che integrano la causa di incompatibilità.

4.5. Gli accertamenti del Consiglio ai fini della ricorrenza o meno della causa di incompatibilità di cui all'art. 8 lett. i) D.Lgs. n. 545/92, pur condotti su elementi indiziari, hanno consentito l'emersione di alcune situazioni di compromissione negativa, ancorché sotto il profilo dell'apparenza, tra attività professionale e indipendenza e terzietà che devono sempre caratterizzare la funzione giurisdizionale.

Con ciò non si vuol escludere che, in qualche caso nel quale è stata disposta l'archiviazione, la reale situazione, non emersa dagli elementi indiziari raccolti, avrebbero potuto configurare l'incompatibilità.

Si vuole, invece, solo sostenere, anche in forza della peculiare esperienza acquisita nello svolgimento delle funzioni istituzionali di governo della magistratura tributaria, che casi di ingiusta archiviazione, ove sussistenti, non possono essere che molto pochi, dal momento che sia l'attività di consulenza accessoria ad altra prestazione, sia quella esigua rispetto alla complessiva attività del professionista, ove svolta con abitualità, sono state ritenute sufficienti per la dichiarazione di decadenza.

Ciò in quanto l'attività di consulenza espletata può, comunque, compromettere la funzione giurisdizionale, essendo ben difficile giudicare imparzialmente o convincersi, ad esempio, che l'interpretazione di una norma tributaria sostenuta dall'Amministrazione o dal contribuente è fondata, dopo

aver consigliato una pluralità di clienti di comportarsi secondo un'interpretazione opposta o diversa. Comunque, indipendentemente dai soggettivi comportamenti, certamente, ne risulterebbe minata l'immagine di giudice terzo ed imparziale.

D'altra parte, tali ragioni hanno indotto il Parlamento a non approvare un emendamento - proposto nel corso dell'esame e dell'approvazione della legge 21 novembre 2000 n. 242 - che limitava l'incompatibilità alla Regione di residenza e che, comunque, difficilmente si conciliava con l'obbligo di residenza previsto tra i requisiti generali per la nomina a giudice tributario.

Con l'art. 84 della legge n. 242/2000, l'art. 8 comma I, lett. i) più volte richiamato è stato così sostituito " a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualunque forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria o nelle controversie di carattere tributario".

L'espressa previsione secondo cui rientra nell'incompatibilità la consulenza tributaria svolta come attività accessoria ad altra prestazione, che così era già stata ritenuta dal Consiglio, risolve, comunque, un contrasto interpretativo che era sorto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che, nelle prime fasi di applicazione della legge n. 449/97, aveva sostenuto la tesi opposta.

L'interpretazione dell'art. 31 della legge n. 449/97 seguita dal Consiglio è stata, di recente, condivisa dal Consiglio di Stato che, con la decisione n. 21698 del 7.02.2001, ha ritenuto che "Nell'emendamento di cui all'art. 31 L. n. 449/97, il legislatore ha, pertanto, estromesso dalle Commissioni tributarie coloro che svolgono talune specifiche attività fra quelle che, più in generale, caratterizzano l'esercizio della professione di Commercialista, secondo l'indicazione di cui all'art. 1 dell'ordinamento professionale, di cui al D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. Quest'ultimo, invero, non prevede (né dal suo contenuto è altrimenti desumibile che la professione di Dottore Commercialista presupponga quasi necessariamente l'attività di consulenza fiscale, come ritiene il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia: che questa possa

essere esercitata autonomamente esclude, pertanto, che sia configurabile alcuna aporia tra il novellato art. 8, comma I, lett. i) e l'art. 5 lett. f) – al quale rinvia per le Commissioni Tributarie Provinciali l'art. 4 lett. h) - del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede la possibilità di nominare i giudici tributari anche fra coloro che sono iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci la professione".

D'altra parte, la realtà ha confermato, come si è potuto accertare anche dall'esame delle fatture prodotte dagli interessati, che non sono pochi i commercialisti – giudici tributari che si astengono da attività accessorie ad altra principale, che implicano consulenza tributaria.

Non risulta condivisibile e se ne auspica la soppressione da parte del legislatore la previsione che rientra nell'incompatibilità la consulenza tributaria svolta "in modo saltuario", in quanto da un lato si risolve in un precetto senza effetto, risultandone quasi impossibile l'accertamento, e dall'altro non tiene conto che un'attività occasionale di consulenza non può comportare quell'appannamento dell'immagine di terzietà del giudice, di cui si è detto. D'altra parte, la saltuarietà della prestazione potrà, in ipotesi, giustificare l'astensione o la ricusazione del giudice.

In conclusione, il Consiglio, convinto della necessità, per la natura dell'oggetto della giurisdizione tributaria, della compresenza di una pluralità di saperi professionali nella composizione dell'Organo giudicante, ha gestito e continuerà a gestire l'accertamento dell'incompatibilità in generale e di quella prevista dall'art. 8, lett. i) senza assumere atteggiamenti manichei, ma con rigorosa attenzione alle situazioni compromissorie, attenendosi così all'istituzionale funzione di garantire un giudice dotato di forte professionalità e, al contempo, indipendente ed imparziale anche per quanto concerne l'apparenza.

5. L'attività relativa al Contenzioso.

L'attività relativa al contenzioso giurisdizionale è molto rilevante, se si considerano la necessaria lettura del ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio, la valutazione delle doglianze e, in caso di ritenuto fondamento, l'adozione dei provvedimenti di autotutela, la predisposizione del rapporto all'Avvocatura dello Stato nel caso di resistenza in giudizio, la valutazione dell'eventuale ordinanza di sospensiva e della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e l'eventuale richiesta all'Avvocatura dello Stato di proporre appello con la specifica indicazione dei motivi.

Nel periodo giugno 2000/luglio 2001, sono stati redatti 215 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ad altrettanti ricorsi proposti avverso le delibere del Consiglio di cui 161 relativi a delibere di decadenza.

Come nel precedente periodo, le istanze di sospensione del provvedimento impugnato risultano accolte in ragione di un quarto (40), mentre quelle di rigetto sono lievemente superiori (44). Avverso le 40 sospensive concesse è stato proposto dal Consiglio ricorso al Consiglio di Stato che, su 20 esaminate, ha accolto l'appello in 12 casi.

Tenuto conto che solo 29 sono le sospensive concesse dai Tribunali Amministrativi Regionali per quanto concerne i ricorsi proposti avverso le delibere di decadenza, va sottolineato da un lato che si tratta di una percentuale inferiore a quella del periodo precedente e dall'altro che non poche sospensive risultano adottate per la mancata concessione del termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto far cessare la situazione di incompatibilità o per aver il Consiglio, con la delibera di decadenza, invitato il Presidente della Commissione ad escludere il componente dai collegi giudicanti e su entrambe le questioni si è già pronunciato, come si è detto, il Consiglio di Stato, che ha ritenuto corretta l'attività svolta dal Consiglio.

6. L'attività disciplinare

6.1 Preliminarmente, va segnalato che, come era stato richiesto con la precedente relazione, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Ufficio, che ha iniziato a funzionare nel mese di ottobre 2000 e che potrà assicurare un effettivo "controllo" esterno sui comportamenti dei giudici tributari, garantendo al contempo un concreto esercizio del potere di alta sorveglianza sulle Commissioni tributarie che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tra le funzioni che connotano il ruolo istituzionale del Consiglio di garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario tributario, quella più delicata è, senza dubbio, la funzione disciplinare.

L'organizzazione della Magistratura in genere, e, per quanto ci riguarda, dei giudici tributari, che non consente di individuare un vero e proprio rapporto gerarchico, ha come necessario corollario la previsione del potere disciplinare in capo all'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Il potere, cioè, di accertare attraverso un procedimento che presenta i caratteri tipici della funzione giurisdizionale (specifica contestazione degli addebiti, garanzia di un concreto esercizio del diritto di difesa, motivazione della decisione ecc.) comportamenti non conformi ai doveri connessi alla funzione e legislativamente previsti, ovvero alla dignità del proprio ufficio.

In tale contesto, l'attribuzione del potere di iniziativa disciplinare al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che al Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio il giudice incolpato, rappresenta un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria, non come privilegio, ma come garanzia della funzione imparziale della giurisdizione. Un potere-dovere, cioè, di vigilare sul regolare svolgimento dell'attività dei giudici tributari, che in mancanza di componenti "laici" – ossia di componenti non giudici tributari – nella composizione del Consiglio e di un'etero presidenza, come è previsto per il Consiglio Superiore della Magistratura – garantisce che l'autogoverno dei giudici tributari si svolga in pieno raccordo istituzionale con le articolazioni dello

Stato e, prima fra tutte, con il Parlamento, cui compete il sindacato sul corretto esercizio del potere disciplinare spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6.2. Il Consiglio, che, alla data del 31.7.2001, ha ricevuto 48 richieste di apertura di procedimento disciplinare, effettuati gli accertamenti preliminari, ha già formulato le contestazioni, ai sensi dell'art. 16 III comma D.Lgs. 545/92, relativamente a 38 di esse.

Nel corso dell'anno 2000, sono stati conclusi diciannove procedimenti, in particolare: uno con l'applicazione della sospensione dalle funzioni per mesi sei; quattro con l'applicazione della sanzione della sospensione dalle funzioni per mesi tre; quattro con l'applicazione della sanzione dell'ammonimento; uno con l'assoluzione; due sono stati dichiarati estinti per la cessazione dall'incarico dell'incolpato per raggiunti limiti di età; cinque sono stati archiviati prima della contestazione (1 per dimissioni dell'incolpato; 1 perché l'incolpato era stato dichiarato decaduto dall'incarico; 2 per l'annullamento della richiesta di rinvio a giudizio penale; 1 per intervenuto deposito di tutte le sentenze, il cui ritardo era giustificato da motivi di salute).

Nello stesso periodo, sono state adottate, due delibere di sospensione obbligatoria dall'incarico ai sensi dell'art. 14 del Regolamento disciplinare e sono stati sospesi altri due procedimenti in attesa della definizione del processo penale, risultando contestati come addebiti disciplinari gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale.

Le motivazioni delle decisioni sono state integralmente pubblicate sul Notiziario del Consiglio di Presidenza (n. 1/2001), non solo per ragioni di trasparenza, ma essenzialmente per rendere edotti i giudici tributari dei comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

6.3. I comportamenti contestati dal Consiglio, nei procedimenti disciplinari che sono stati promossi, concernono comportamenti scorretti nell'ambito della Commissione o del collegio giudicante, ritardi nel deposito delle decisioni, fatti per i quali è stato iniziato procedimento penale, l'aver fatto risultare nel

verbale di udienze o nella motivazione della sentenza le modalità di svolgimento della discussione in Camera di Consiglio ed il voto espresso, il non corretto esercizio delle funzioni di presidente di sezione svolte dal vice presidente, in mancanza del Presidente, non inserendo un componente della sezione nei collegi giudicanti.

6.4 Il Consiglio, poi, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha sempre informato i titolari dell'azione disciplinare "di fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare", di cui ha avuto notizia, ma non sempre, come segnalato con la precedente relazione, si hanno tempestive risposte e valutazioni. Risultano ancora pendenti due segnalazioni effettuate negli ultimi mesi dell'anno 2000. Ritardi che mal si conciliano con le disposizioni del D.Lgs. 545/92 – che prevedono il potere disciplinare come potere-dovere, come si è detto, e non come potere discrezionale – e con i termini di decadenza dell'azione disciplinare.

6.5 La Corte Costituzionale, con la sentenza 16 novembre 2000 n. 497, ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 34 del Regio decreto legge n. 511/46, nella parte in cui non consente che il magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la propria difesa, da un avvocato del libero foro.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dopo la citata sentenza, avviava una riflessione per verificare se, alla stregua della decisione della Corte Costituzionale, la disciplina prevista dall'art. 16 comma 5 D.Lgs. 545/92 – che, in conformità all'art. 34 citato, prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari, l'incolpato "può farsi assistere da altro componente della Commissione Tributaria" – fosse o meno legittima, pervenendo alla conclusione che i principi richiamati dalla Corte dovevano ritenersi operanti anche nel procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari.

Con un'articolata delibera adottata in data 13.2.2001, il Consiglio ha segnalato la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Finanze, rappresentando anche l'opportunità di una modifica legislativa.

Nella seduta del 12.6.2001, un incolpato, nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, ha formalmente chiesto di essere assistito da un avvocato dal libero foro ed il Consiglio, a seguito della Camera di Consiglio, ha rinviato il procedimento "a nuovo ruolo". Il Consiglio poi, nella stessa seduta, richiamata l'indicata segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Finanze e ribadito che - anche per il richiamo alle disposizioni vigenti sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari operato dall'ultimo comma dell'art. 16 del D.Lgs. 545/92 - la facoltà dell'incolpato di farsi assistere, in sede di procedimento disciplinare, da un avvocato del libero foro non poteva non trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie, deliberava di rinviare la fissazione dei procedimenti disciplinari nei quali l'incolpato abbia chiesto (o chieda) di farsi assistere da un avvocato, richiedendo, nel contempo, nuovamente, al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Finanze l'indicata modifica legislativa - anche in via d'urgenza - specificando, altresì, che il Consiglio sarebbe stato costretto ad applicare, in via di prassi amministrativa, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale e desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per evitare l'adozione di provvedimenti disciplinari dei quali sarebbe prevedibile l'annullamento.

7. La formazione permanente dei giudici tributari - Le pubblicazioni del Consiglio.

7.1. Il Consiglio - che, già aveva organizzato, in collaborazione con la Scuola Centrale Tributaria, corsi di perfezionamento in materia processuale presso alcune sedi - avendo acquisito l'autonomia contabile, di fatto alla fine del 1999, ha potuto porre allo studio l'organizzazione di corsi seminariali ed ha adottato la formula dei corsi di formazione in sede regionale. Sono stati così organizzati incontri di studio su "questioni attuali sul processo tributario" in diciotto sedi regionali, previo accorpamento delle Regioni nelle quali il limitato numero dei componenti non consentiva un'adeguata partecipazione.

La formula adottata è stata positivamente apprezzata, tanto che hanno presentato la prescritta domanda di partecipazione circa 2.100 giudici tributari.

Lo sforzo organizzativo è stato notevole: predisporre il programma ed il modello della domanda di partecipazione; catalogare tutte le domande; individuare i locali; scegliere i relatori e va dato atto ai professori universitari, ai giudici tributari incaricati dell'immediata disponibilità manifestata e dell'attenzione nel predisporre la relazione prima dell'incontro; predisporre cartelle per tutti i partecipanti complete delle relazioni; rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza; provvedere alla colazione di lavoro.

Alla data odierna, sono già stati tenuti, con generale soddisfazione dei partecipanti, sette corsi ed entro la prima metà del mese di novembre 2001 sarà completato il ciclo.

Nel contempo, è in fase di elaborazione un corso di preparazione per i nuovi giudici tributari, che ci si augura possano assumere le funzioni entro il prossimo autunno.

Le relazioni di tutti i corsi saranno pubblicate nei "Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria".

7.2. Come preannunciato con la precedente relazione, il Consiglio, nell'ambito delle iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, ha già pubblicato i primi due numeri dei "Quaderni", contenenti, il primo, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, il Decreto interministeriale relativo alla istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, il regolamento interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio di Presidenza, il regolamento disciplinare, nonché le risoluzioni degli anni 97-98-99; il secondo, tra l'altro, le relazioni del Consiglio di Presidenza al Ministro delle Finanze sull'andamento della giustizia tributaria, le risoluzioni dell'anno 2000, nonché le ordinanze e le sentenze della Corte Costituzionale in materia tributaria dell'anno 2000.

Con i primi due numeri, oltre a fornire una completa informazione sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2000, si è voluto assicurare a ciascun giudice tributario la piena conoscenza delle norme ordinamentali, dei regolamenti che disciplinano l'attività del Consiglio, nonché del regolamento disciplinare e delle risoluzioni che specificano o integrano le norme ordinamentali. Ciascun giudice, così, può avere esatta e completa cognizione dei diritti e dei doveri che connotano la funzione, nella convinzione che la conoscenza e lo studio dell'ordinamento contribuisca alla formazione di giudici indipendenti ed imparziali.

Si è, poi, già accennato al "Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria" di cui è stato pubblicato il primo numero e che, trattandosi di un periodico, con cadenza almeno semestrale, potrà assicurare non solo la massima trasparenza dell'attività consiliare, peraltro già garantita dalla pubblicità delle sedute, ma anche la completa informazione di tale attività, in quanto, come si è detto, i "Quaderni" saranno dedicati esclusivamente alla pubblicazione delle relazioni dei corsi di formazione.

Per le indicate caratteristiche, il Notiziario rappresenterà anche un utile strumento di controllo dell'attività istituzionale del Consiglio di Presidenza e favorirà un rapporto diretto con ciascun giudice tributario, che percepirà il Consiglio non più soltanto come organo di vertice dell'organizzazione

giudiziaria tributaria, ma come l'effettivo e concreto garante della sua autonomia ed indipendenza, le cui deliberazioni e/o risoluzioni possono e devono essere anche valutate ed eventualmente criticate. Ciò è possibile solo quando si conosce l'intera attività e non un singolo atto.

8. L'attività regolamentare e consultiva.

8.1. L'art. 24 lett. b) D.Lgs. 545/92 - che, tra le attribuzioni del Consiglio, prevede "disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento" - attribuisce al Consiglio la potestà normativa, anche se il regolamento, essendo subordinato alla legge, deve essere compreso tra le fonti subprimarie.

In base alle previsioni di cui agli articoli 29 e 31 del regolamento interno, il Consiglio ha, poi, disciplinato, con due regolamenti, il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari e l'Amministrazione e contabilità dei fondi assegnati per il suo funzionamento e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, anche se il primo è più un compendio di tutte le norme, che regolano il procedimento disciplinare - comprese quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari ritenute applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma, D.Lgs. 545/92 - e che da un lato assicura una generale conoscenza delle norme indicate e dall'altro rappresenta un utile strumento per gli incolpati ed i loro difensori, nonché per lo stesso Consiglio.

8.2. Come si è già precisato con le precedenti relazioni, il Consiglio, a norma dell'art. 28 del Regolamento interno, disciplina con apposite risoluzioni: "a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie; b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari; c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari; d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge".

Trattasi di atti a contenuto paranormativo che possono essere ricondotti a due categorie: quelli con cui il Consiglio disciplina il modo di esercizio di propri poteri non compiutamente regolati dal legislatore, ovvero individua interpretazioni di disposizioni riguardanti lo status di giudice tributario e quelli

che contengono disposizioni dirette all'organizzazione delle Commissioni tributarie, con incidenza anche sull'attività giudiziaria.

Rientrano nella prima categoria, ad esempio, le risoluzioni in tema di decadenza con le quali sono state disciplinate, vincolando il Consiglio nella sua attività, le cause di giustificazione delle assenze prolungate, le incompatibilità, il procedimento per l'accertamento delle cause di decadenza, la risoluzione in tema di nomine dei componenti delle Commissioni tributarie e sulla non ammissibilità del trasferimento dei componenti di una Commissione ad un'altra, quella sulla nozione di giudice ordinario agli effetti del D.Lgs. 545/92; rientrano, invece, nella seconda, ad esempio, le risoluzioni che fissano i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per l'assegnazione dei ricorsi, la risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali.

8.3. Anche nel corso dell'anno 2000, il Consiglio ha adottato risoluzioni per disciplinare con previsioni di carattere generale settori della propria attività o aspetti organizzativi delle Commissioni tributarie. Così, tra le altre, sono state adottate la richiamata risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali sezioni; quella con la quale - dopo aver ribadito che adottata una delibera di decadenza, che viene successivamente recepita e trasfusa nel Decreto ministeriale, il Consiglio, nell'ambito del potere di autorganizzazione previsto dall'art. 24 lettere c) e d) del D.Lgs. 545/92 e non per una supposta immediata efficacia della decadenza, a prescindere, cioè, dal decreto ministeriale, invita il Presidente della Commissione di appartenenza del componente dichiarato decaduto ad escluderlo dalla composizione dei collegi giudicanti – si è precisato che spetta al Consiglio, cui compete, ai sensi del citato articolo 24 lett. d), deliberare su ogni provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni tributarie, e non ai Presidenti delle Commissioni, l'adozione dei provvedimenti di esecuzione ed in particolare la riammissione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte dei giudici amministrativi.

Con apposita risoluzione sono stati fissati criteri di massima per la nomina dei componenti del Garante del contribuente, pur nella consapevolezza della competenza funzionale del Presidente della Commissione tributaria regionale e del suo potere discrezionale nella scelta dei soggetti, per assicurare da un lato criteri uniformi in tutte le Regioni, specie in relazione a dubbi interpretativi, e dall'altro modalità di individuazione dei soggetti da nominare ispirate a criteri oggettivi. La risoluzione non è stata da qualcuno condivisa, specie nella parte in cui si afferma che "le funzioni del Garante, specificate dall'art. 13 della legge 27.7.2000 n. 212, risultano incompatibili con l'incarico di componente delle Commissioni tributarie", ma il ruolo istituzionale del Consiglio di garante dell'autonomia e della indipendenza della magistratura tributaria, proprio perché valori serventi alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione, impone di intervenire ogni qualvolta l'imparzialità del giudice possa risultare appannata, anche solo per quanto concerne l'apparenza.

8.4. Per quanto concerne l'attività consultiva, oltre agli elementi istruttori forniti al Ministro per le risposte a numerose interrogazioni parlamentari e al parere sul provvedimento ministeriale di determinazione dei compensi, vanno segnalati particolarmente due interventi del Consiglio. Il primo costituito dal parere contrario, espresso ai sensi dell'art. 24 lett. i) D.Lgs. 545/92, alle modificazioni del contenzioso tributario previste nell'art. 9 della bozza del decreto legislativo approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2000. Si è trattato di un parere ampiamente motivato - pubblicato sul n. 2 dei "Quaderni" - per opporsi alla norma che prevedeva, in alternativa alla tutela giurisdizionale innanzi alle Commissioni tributarie, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e si deve registrare, con soddisfazione, che le osservazioni formulate sono state condivise, tanto che, nel testo definitivo, la norma non risulta approvata.

Il secondo, che è consistito in delibere, segnalazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Finanze ed alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché in incontri con